

Articoli di particolare interesse:

- Semplificazione normativa per i Paesi Black List: risvolti per gli investimenti a Hong Kong

Notizie singole:

Semplificazione normativa per i Paesi Black-List: risvolti per gli investimenti ad Hong Kong 1

Il Tribunale del Riesame di Trieste si esprime sui requisiti per reputare esistente una "stabile organizzazione" 2

Due decisioni della Cassazione sul comportamento imprudente del lavoratore 3

Il Tribunale di Trieste sulla decorrenza del termine per l'insinuazione c.d. supertardiva 4

Importante decisione del Giudice Amministrativo in tema di partecipazione di persona diversamente abile a concorso per il pubblico impiego 5

Il progetto del nuovo porto marittimo di Shengjin 6

Dicono di noi 7

Seminari e formazione 7

Semplificazione normativa per i Paesi Black-List: risvolti per gli investimenti ad Hong Kong

Fra le importanti novità del ordinamento (D.M. 4/4/99 – impatto rilevante potrebbe pacchetto di misure persone fisiche; D.M. verificarsi in relazione alle contenute nello schema del 21/11/01 – società restrizioni ora in vigore decreto attuativo della controllate estere; D.M. previste dal Tuir agli artt. delega fiscale promossa dal 23/01/02 – indeducibilità dei 110, comma 10 e 167, in governo, il legislatore italiano costi). Tuttavia segnali che materia di deducibilità dei ha deciso di intervenire la diffidenza verso la SAR costi relativi ad operazioni anche sulla specifica cinese sia destinata a venir con paesi a fiscalità normativa prevista per meno non sono mancati. La privilegiata e di tassazione società che intrattengano Convenzione stipulata con per trasparenza di talune rapporti commerciali con l'Italia il 14 gennaio 2013, partecipate estere. Di non Paesi inseriti nella c.d. *black list*. Come noto, tale lista consentirà di rafforzare le permanenza di Hong Kong include Stati aventi relazioni commerciali tra i nelle citate liste, è la particolari regimi fiscali in due Paesi, eliminando gli presenza nella Convenzione relazione ai quali, per ostacoli agli investimenti ne di un articolo in tema di contrastare frodi reciproci e garantendo "Non Discrimination" (art. internazionali, è prevista una maggiore certezza ai 23). E' infatti da sottolineare disciplina *ad hoc*. contribuenti. Le peculiari la tesi, rafforzata da una funzioni che la recente giurisprudenza, A tale proposito, sulla base del decreto saranno Convenzione si propone secondo cui la presenza di semplificati gli adempimenti possono essere così una simile disposizione in richiesti alle aziende operanti sintetizzate: una Convenzione portereb-

con tali Paesi: cambieranno i termini per la comunicazione delle operazioni intrattenute con Paesi definiti "paradisi fiscali", che non avrà più cadenza mensile o trimestrale ma annuale e verrà elevata a 10.000 euro la soglia oltre la quale tale comunicazione sarà obbligatoria.

Uno degli aspetti più controversi della normativa riguardante la c.d. *black list* è da sempre la posizione di Hong Kong, il principale *hub* logistico e finanziario dell'estremo oriente che, anche alla luce del crescente ruolo della Cina a livello internazionale, si conferma una delle principali aree di investimento per le aziende Italiane.

Tale Regione Amministrativa Speciale (SAR) cinese, infatti, è inserita nelle *black list* previste dal nostro

ordinamento (D.M. 4/4/99 – impatto rilevante potrebbe pacchetto di misure persone fisiche; D.M. verificarsi in relazione alle contenute nello schema del 21/11/01 – società restrizioni ora in vigore decreto attuativo della controllate estere; D.M. previste dal Tuir agli artt. delega fiscale promossa dal 23/01/02 – indeducibilità dei 110, comma 10 e 167, in governo, il legislatore italiano costi). Tuttavia segnali che materia di deducibilità dei ha deciso di intervenire la diffidenza verso la SAR costi relativi ad operazioni anche sulla specifica cinese sia destinata a venir con paesi a fiscalità normativa prevista per meno non sono mancati. La privilegiata e di tassazione società che intrattengano Convenzione stipulata con per trasparenza di talune rapporti commerciali con l'Italia il 14 gennaio 2013, partecipate estere. Di non Paesi inseriti nella c.d. *black list*. Come noto, tale lista consentirà di rafforzare le permanenza di Hong Kong include Stati aventi relazioni commerciali tra i nelle citate liste, è la particolari regimi fiscali in due Paesi, eliminando gli presenza nella Convenzione relazione ai quali, per ostacoli agli investimenti ne di un articolo in tema di contrastare frodi reciproci e garantendo "Non Discrimination" (art. internazionali, è prevista una maggiore certezza ai 23). E' infatti da sottolineare disciplina *ad hoc*. contribuenti. Le peculiari la tesi, rafforzata da una funzioni che la recente giurisprudenza, Convenzione si propone secondo cui la presenza di semplificati gli adempimenti possono essere così una simile disposizione in richiesti alle aziende operanti sintetizzate: una Convenzione portereb-

- evitare la doppia imposizione dei redditi derivanti dai rapporti commerciali tra le due giurisdizioni; Hong Kong fra i paesi della *black list* rendesse l'operatività dell'azienda troppo gravosa, va ricordata l'opportunità prevista dalla *Shanghai Free Trade Zone* (cfr. Newsletter di maggio), che presenta indiscussi benefici simili a quanto previsto in Hong Kong, senza gli oneri richiesti per ciò che il nostro ordinamento ancora considera "paradiso fiscale".
- contribuire allo sviluppo di investimenti delle imprese nei mercati asiatici; contrastare l'evasione fiscale con un adeguato scambio di informazioni.

Sulla base dell'attuale riforma normativa, sarà più facile gestire le operazioni con tale importante centro finanziario e, sebbene il condizionale sia d'obbligo, con il citato accordo intergovernativo ci si può attendere una futura cancellazione di Hong Kong dalle predette *black list*, con conseguenze di rilievo in favore degli investitori italiani. Parimenti un

00862151501952)

News dalle Corti – Diritto penale

Il Tribunale del Riesame di Trieste si esprime sui requisiti per reputare esistente una "stabile organizzazione"



Al fine della configurabilità di una "stabile organizzazione" e della conseguente tassazione del reddito prodotto in Italia da soggetto non residente, è necessaria la sussistenza di un assetto organizzativo idoneo a determinare autonomamente l'attività d'impresa da svolgere

Il Tribunale del Riesame di Trieste, lo scorso 22 maggio, accogliendo l'istanza proposta nell'interesse del legale rappresentante di una società di diritto turco operante nel settore dei trasporti - indagato per il reato di cui all'art. 4, D.Lgs 74/2000, perché avrebbe omesso di dichiarare un volume di affari pari a mezzo milione di euro, evadendo, in tal modo, un'imposta per trecento mila euro circa -, ha disposto l'annullamento del decreto di sequestro preventivo. Il Tribunale ha infatti ritenuto fondate le doglienze della difesa in merito all'insussistenza del *fumus* ai fini dell'emissione della misura cautelare reale, con la quale la Procura della Repubblica di Trieste aveva bloccato i conti corrente dell'indagato, nonché sottoposto a sequestro la sua abitazione e le vetture di sua proprietà. Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate, a seguito di una serie di controlli formali e sostanziali, era giunta alla conclusione che la società turca non avesse svolto in Italia un'attività imprenditoriale per il tramite di un ufficio di rappresentanza ma per mezzo di una stabile organizzazione, il che avrebbe dovuto comportare una tassazione del reddito prodotto nel territorio italiano da soggetti non residenti. Occorre tuttavia osservare

che, ai sensi degli artt. 5 della Convenzione OSCE contro la doppia imposizione e 162, I co. del D.P.R. 917/1986, per "stabile organizzazione" deve intendersi «una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato»; tuttavia non si ha "stabile organizzazione" qualora la sede degli affari venga utilizzata per svolgere attività ausiliarie o preparatorie che non costituiscono parte determinante dell'attività d'impresa e che, di conseguenza, contribuiscono solo marginalmente alla realizzazione dell'utile. Nell'istanza di dissequestro, presentata nell'interesse dell'indagato, veniva dunque evidenziato come l'attività svolta dall'ufficio di rappresentanza della società turca fosse consistita in un mero ausilio ai trasporti organizzati dalla società con sede in Turchia (si pensi, ad esempio, alla fornitura agli autisti turchi del denaro necessario al fine di sostenere le spese di viaggio dal Porto di Trieste sino a destino) e non, invece, in una parte essenziale e significativa dell'attività d'impresa considerata unitariamente. La tesi difensiva è stata accolta dal Tribunale del Riesame che, con il

provvedimento in commento, ha fatto proprio l'orientamento secondo cui, al fine della configurabilità di una "stabile organizzazione", non rilevano, da soli, elementi quali l'intestazione all'ufficio di rappresentanza di utenze telefoniche, la presenza di una sede (peraltro consistente in una stanza molto piccola), di un dipendente, di un contratto di locazione, l'esecuzione di trasporti intracomunitari nonché l'esistenza di un numero di partita Iva, essendo necessario, al fine della configurabilità di una stabile organizzazione e della conseguente tassazione del reddito prodotto in Italia da soggetto non residente, la presenza di un assetto organizzativo caratterizzato dall'idoneità a pianificare e a determinare in maniera autonoma l'attività da svolgere, assetto che, nella fattispecie in esame, è parso tanto alla difesa quanto al Tribunale del Riesame del tutto mancante.

(A cura dell'Ufficio di Trieste – Avv. Federica Fantuzzi – 0407600281)

News dalle corti – Diritto del Lavoro

Due decisioni della Cassazione sul comportamento imprudente del lavoratore

Con sentenze del 29 maggio 2014 n. 22247 e n. 12046, rispettivamente, la Cassazione Sez. Pen. e Sez. III Civile hanno affrontato “*in maniera speculare*” l’esame di fattispecie concrete, nelle quali hanno ravvisato gli estremi di un comportamento imprudente del lavoratore. Entrambe le Sezioni hanno confermato il pacifico e consolidato orientamento del Giudice di nomofilachia, alla stregua del quale “*in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro la condotta del lavoratore non è idonea ad esimere da responsabilità il datore di lavoro quando sia caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza, ma soltanto quando sia addirittura abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, e che ciò si verifica quando essa assume le connotazioni dell’inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo*”. In sostanza, affinché si possa escludere totalmente la responsabilità del datore, l’abnormità della condotta del lavoratore deve concretizzarsi in un comportamento imprevedibile, ovvero tale da rendere impossibile evitare l’infortunio, anche adottando tutte le cautele previste dalle norme a carico del datore di lavoro. Nello specifico, però, entrambe le sentenze, pur prendendo le mosse dal medesimo assunto e, pertanto, condividendo il medesimo processo logico-giuridico, sono pervenute a decisioni opposte. Invero, nella vicenda sottoposta all’esame della Cass. Pen. (sent. n. 22247) è stato accertato che il comportamento imprudente del lavoratore, poi deceduto, poteva essere scongiurato da un’idonea attività di vigilanza che avrebbe potuto impedire sul nascere la perpetrazione della condotta errata (il lavoratore aveva rimosso i tubi di protezione da un parapetto di un castello da tiro). Mentre, nella fattispecie sottoposta al vaglio della Cassazione Sez. III Civile (sent. n. 12046), la condotta del dipendente è risultata palesemente al di fuori “*degli schemi*”, integrando, pertanto, gli estremi dell’unica causa efficiente del danno che il lavoratore stesso si è provocato. In particolare, il prestatore di lavoro aveva posto in essere comportamenti assolutamente noncuranti delle regole di comune prudenza, delle direttive impartite dalla società, nonché delle sue responsabilità di caposquadra. Questa totale disapplicazione delle regole si è verificata fin dal carico dei materiali presso la sede dell’impresa, allorché il lavoratore, contrariamente alle direttive ricevute, presumibilmente per completare prima il lavoro: a) prelevava due pali da trasportare e scaricare - e non uno solo, come avrebbe dovuto -; b) si dotava di piastre d’appoggio di dimensioni inadeguate rispetto al carico che avrebbero dovuto sostenere ed alla natura cedevole del terreno sul quale effettuare lo scarico; c) ometteva di assicurare i pali durante il percorso; d) eseguiva la manovra di

scarico in totale spregio non delle sole regole di prudenza, ma anche dei principi stessi di razionalità, esponendosi gratuitamente ad un inutile rischio e non tenendo - ostentatamente e quasi provocatoriamente - conto dei richiami alla prudenza ed alle regole che provenivano dai suoi stessi sottoposti, ovvero dagli operai che in quel momento stava coordinando. Emerge, pertanto, un comportamento imprudente posto in essere dal lavoratore, peraltro, nel suo ruolo di caposquadra, ovvero soggetto che avrebbe dovuto vigilare oltre che sulla propria, anche sull’altrui sicurezza e incolumità: il che conduce al di fuori della sfera di controllo - e quindi dei margini di responsabilità dell’impresa -, tanto da porsi come unica causa efficiente del verificarsi del danno. La Cassazione Sez. Civile ha, pertanto, qualificato la condotta del lavoratore non in termini di semplice, ripetuta imprudenza, bensì quale gratuita e ingiustificata assunzione di un rischio inutile, tale da integrare gli estremi del comportamento abnorme, imprevedibile ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute: unica ipotesi atta a recidere il nesso causale e ad escludere totalmente la responsabilità dell’imprenditore. Per tali ragioni, la Suprema Corte Sezione Civile ha ritenuto il datore di lavoro non responsabile dell’evento morte del dipendente ed ha rigettato il ricorso proposto dagli eredi per ottenere il risarcimento del danno. (A cura del Dipartimento Diritto del Lavoro - Avv. Alessandra Giordano - 06 68210067)



La condotta del lavoratore esime da responsabilità il datore di lavoro solo qualora diventi unico elemento causale del fatto

News dalle Corti: diritto fallimentare

Il Tribunale di Trieste sulla decorrenza del termine per l'insinuazione c.d. supertardiva



L'Amministrazione Finanziaria, come ogni altro creditore, è soggetta al termine di cui all'art. 101 L.F. per il deposito dell'istanza di insinuazione al passivo tardiva

Con decreto del 18 giugno 2014 il Tribunale di Trieste ha rigettato il ricorso con cui l'Amministrazione Finanziaria ha proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. relativo al fallimento di una nota impresa triestina. In particolare, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di ammissione al passivo c.d. supertardiva, ossia presentata oltre il termine annuale di cui all'art. 101 L.F.

Nel caso di specie, il credito azionato dalla ricorrente si fondava sul diritto alla restituzione di ingenti somme di denaro, erogate come incentivo all'impresa dal Ministero dello Sviluppo Economico, in epoca antecedente il fallimento.

La ricorrente, a giustificazione del ritardo, aveva sostenuto come, sotto un primo profilo, la sua attività fosse legata a quella di altra Amministrazione, la quale aveva tardato la formazione del ruolo interno, attività ritenuta necessaria al fine dell'insinuazione al passivo; sotto altro profilo, che

l'accertamento dell'imputabilità o meno del ritardo andava valutata unicamente tenuto conto del comportamento dell'amministrazione ricorrente, nella specie sollecito.

Di diverso parere è stato il Tribunale di Trieste, il quale ha ritenuto non meritevoli di accoglimento entrambi i motivi di ricorso. In particolare il Collegio, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza, ha precisato che, ai fini dell'imputabilità del ritardo nella presentazione di un'istanza di insinuazione al passivo, rileva anche il tempo necessario a che l'Amministrazione finanziaria formi il ruolo, poiché quest'ultima è soggetta al termine annuale, di cui alla Legge Fallimentare, come tutti gli altri creditori; pertanto, una volta avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, la stessa avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo.

In secondo luogo il Tribunale ha osservato che, nel caso specifico,

non era nemmeno necessario procedere con la formazione del ruolo, poiché il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero, in materia di incentivi alle imprese, costituisce già titolo idoneo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti.

Alla luce delle motivazioni sopraesposte, pertanto, il Tribunale di Trieste ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione e confermato la non ammissione al passivo dell'istanza di insinuazione c.d. supertardiva, poiché anche l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a rispettare il termine ultimo per il deposito dell'istanza di ammissione al passivo di cui all'art. 101 L. F., a prescindere dal fatto che essa sia soggetta ad adempimenti burocratici che ne rallentano il procedimento interno.

(A cura dell'Ufficio di Trieste – Avv. Francesca Greblo – 0407600281)

News dalle corti - Diritto Amministrativo

Importante decisione del Giudice Amministrativo in tema di partecipazione di persona diversamente abile a concorso per il pubblico impiego

Con Il T.A.R. del Lazio, con l'ordinanza 6 giugno 2014, n. 2563, ha sospeso l'efficacia del D.M. con il quale le prove scritte dell'attuale concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria sono state fissate in tre giorni consecutivi (25, 26 e 27 giugno scorsi), senza valutare la richiesta proveniente da una persona diversamente abile che aveva dimostrato di essere impossibilitato a sostenere le prescritte prove in un arco temporale pari ai previsti tre giorni consecutivi, dovendo sottoporsi a trattamenti incompatibili con una tale scansione temporale delle prove medesime.

Dal punto di vista processuale va premesso che il Consiglio di Stato ha successivamente superato il provvedimento del T.A.R., consentendo lo svolgimento delle prove in magistratura nelle giornate originariamente individuate dal Decreto ministeriale del 30 ottobre 2013, tuttavia la decisione adottata in sede cautelare dal primo Giudice ha una portata che non può che essere definita storica.

Il T.A.R. del Lazio ha riconosciuto all'art. 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, laddove prevede che ai diversamente abili debba essere garantita la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego in condizioni di parità con tutti gli altri concorrenti mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento di prove di esame, il rango di norma primaria, in grado di

individuare un interesse pubblico prioritario e prevalente.

Secondo il citato Giudice *"non sembra ... che la scelta dell'Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell'anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori"*, ed egualmente non meritano, sempre a giudizio del T.A.R., accoglimento le tesi della difesa erariale che *"si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale ... che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove scritte in parità con gli altri concorrenti"*.


L'importanza della decisione cautelare del T.A.R. del Lazio deve essere ravvisata nella nuova sensibilità giudiziale per l'attuazione di condizioni di eguaglianza sostanziale nell'accesso all'ordine giudiziario non veicolata a logiche di *"riserva dei posti messi a concorso"*.

Un assunto che dimostra il superamento della concezione alla base della vecchia disciplina del collocamento obbligatorio delle persone diversamente abili contenuto nella l. n.

482 del 1968, attenta alle quote e ai servizi di accesso mirato all'impiego, in favore di una nuova concezione orientata, anche attraverso il veicolo rappresentato dalla nuova disciplina sull'avviamento al lavoro dei disabili di cui alla l. n. 68/99, ad una lettura precettiva dell'art. 4 della Cost., a mente del quale *"la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"*.

In attesa, dunque, della discussione del ricorso pendente, fissata nell'ordinanza del T.A.R. del Lazio per il prossimo 23 ottobre, è auspicabile che il legislatore individui, in relazione ad ogni concorso pubblico, quote di riserva di assunzione a favore delle persone diversamente abili, individuando le modalità concrete per la realizzazione del precetto costituzionale citato.

(A cura dello Studio di Roma - Avv. Antonio Salamone - 06 68210067)



Le ragioni connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro agli addetti alla procedura concorsuale devono considerarsi recessive rispetto all'esigenza di garanzia della possibilità di accesso delle persone diversamente abili a condizioni di parità con tutti i concorrenti

How to do business in Albania

Il progetto del nuovo porto marittimo di Shengjin



La Repubblica Popolare Cinese stanziando fondi per 1 milione di dollari a favore di nuovi progetti di investimento in territorio albanese, grazie a un accordo firmato tra i Governi Cinese ed Albanese

Negli ultimi anni significativi sono stati i progressi nelle relazioni bilaterali tra Cina e Albania. L'alleanza ideologica comunista tra i due Paesi, creatasi ad opera del dittatore stalinista Hoxha, in seguito alla crisi sino-sovietica, contribuì, tra gli anni '60 e gli '80, al forte sviluppo economico albanese. Ad oggi, la rinnovata amicizia tra le due nazioni ha portato la Repubblica Popolare Cinese a stanziare fondi per 1 milione di dollari a favore di nuovi progetti di investimento in territorio albanese (dati ICE), frutto di un accordo firmato tra il Ministro locale dello Sviluppo Economico, del Commercio e dell'Imprenditoria Arben Ahmetaj e l'Ambasciatore cinese a Tirana Ye Hau.

In tutto, attualmente, sono circa un'ottantina le aziende cinesi operanti sul mercato albanese, ma si tratta maggiormente di piccole-medie imprese. "Noi", ha precisato Ahmetaj, "vorremo una maggiore presenza delle società cinesi in Albania, e pertanto, invitiamo gli investitori cinesi allo sviluppo di nuove zone economiche sulla base, soprattutto, di partenariati pubblico-privati". Durante l'incontro con l'Ambasciatore, il Ministro ha, inoltre, ribadito il particolare interesse dell'Albania a rafforzare la cooperazione economica con la Cina e ad attirare gli

investimenti cinesi in loco, con riferimento soprattutto ai settori delle infrastrutture, energia termica, nucleare e turismo.

Ad oggi uno dei principali progetti in corso d'opera ed in cui gli investimenti cinesi risultano essere coinvolti, è quello per la costruzione e gestione del nuovo porto marittimo di Shengjin nel nord del paese. Il porto di Shengjin, il più settentrionale dei quattro scali dell'Albania, situato a sole 10 miglia dal confine montenegrino è, al momento, uno scalo di modeste proporzioni. Attualmente, le sue calate hanno una lunghezza limitata e, pertanto, non è ancora in grado di accogliere navi di capacità superiore alle 5.000 tonnellate. Tuttavia, in seguito agli imminenti investimenti che verranno impiegati al fine di migliorare le infrastrutture portuali, le sue dimensioni saranno, nell'arco di alcuni anni, destinate ad aumentare. "Sarà un porto" secondo le parole Arben Ahmetaj "che potrebbe servire non solo all'Albania ma anche al Kosovo, alla Serbia, alla Bulgaria e a tutta la regione".

L'obiettivo del progetto presentato è quello di ottimizzare l'efficienza delle operazioni portuali nonché sviluppare ed accrescere la capacità del suddetto porto, aggiornando le infrastrutture

esistenti. Il piano sarà suddiviso in tre fasi. La prima sarà incentrata sullo sviluppo del nuovo hub marittimo grazie alle infrastrutture già esistenti e mediante l'ulteriore prolungamento del molo, nonché la creazione del cementificio e del tunnel di collegamento al Terminal Cementiero. La seconda e la terza fase comprenderanno, invece, lo sviluppo del porto nella porzione a nord e la realizzazione di un secondo tunnel stradale ed, infine, di un terzo tunnel ferroviario.

Vediamo così come anche la Cina stia tenendo un occhio puntato sulle irresistibili opportunità economiche offerte nell'Europa dell'Est e, in questi termini, il progetto del porto di Shengjin in Albania potrebbe profilarsi come un'opportunità chiave nel tentativo cinese di rafforzare ed espandere la propria presenza economica nel Balcani.

(A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Massimiliano Musi, Dott.ssa Linda Tontodonati – 051 2750020)

Dicono di noi

Pubblicato il Report Triveneto TopLegal: lo Studio ancora al vertice nel marittimo



Pubblicato in questi giorni il Report Triveneto curato dalla nota rivista Top Legal. Confermati anche quest'anno i lusinghieri risultati già conseguiti l'anno scorso dallo Studio e dai suoi Senior Partner. La sede triestina dello Studio "riceve apprezzamenti da controparti e concorrenti per la consulenza nei settori trasporti e navigazione a livello nazionale", mettendo a segno la collocazione in fascia 1

(Leader del mercato con riconoscimento diffuso e consolidato) nel settore del diritto marittimo e fascia 3 (Protagonista del mercato con riconoscimento focalizzato) nel segmento dell'internazionalizzazione. Giudizi molto positivi anche per i singoli professionisti: "Alberto Pasino («sicuramente uno dei migliori sulla piazza») è segnalato per le consulenze giudiziali e stragiudiziali nel settore

marittimo a livello internazionale", che ne fanno, a giudizio della rivista, un protagonista del mercato con riconoscimento diffuso e consolidato nel settore marittimo, segnalato anche nel settore del contenzioso. Tra i protagonisti del mercato, "segnalato in tema di diritto marittimo" – secondo Top Legal – "anche Massimo Campailla".

Seminari e formazione

Seminario a Bari su trasporti terrestri e marittimi

Venerdì 4 luglio, con inizio alle 16.30, a Bari presso l'Hotel Palace (Via Francesco Lombardi), nell'ambito della riunione estiva dello Studio Zunarelli, avrà luogo il seminario, aperto al pubblico, sul duplice tema "*La disciplina dell'autotrasporto: quando le regole ostacolano lo sviluppo - Il Mare del Mezzogiorno guarda le nuove rotte per la crescita*". Introdurrà i lavori il Prof. Avv. Stefano Zunarelli (Founding Partner, Ordinario di Diritto della Navigazione e dei Trasporti presso l'Università di Bologna). Seguiranno le

relazioni sul tema relativo all'autotrasporto, affidate al Prof. Avv. Massimo Campailla (Senior Partner dello Studio Legale Zunarelli e Associati, Professore Associato di Diritto dei Trasporti presso la Facoltà di Economia dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara), dell'Avv. Natale Mariella (Vicepresidente Anita) e dell'Avv. Luciana Laera (Associata dello Studio Legale Zunarelli e Associati, sede di Bari). Le relazioni sul tema marittimo saranno svolte dal Prof. Avv. Sergio Prete (Presidente Autorità

Portuale di Taranto), dal Prof. Dott. Hercules Haralambides (Presidente Autorità Portuale di Brindisi), dall'Avv. Marco Lacarra (Assessore ai Lavori Pubblici Bari), dall'Ing. Bepi Costantino (Console onorario designato della Costa Rica per Puglia, Campania e Abruzzo), dallo Sceicco Ali Al Khaled Al Sabah (Ambasciatore del Kuwait) e dall'Avv. Felice Eugenio Lorusso (Avvocato del Foro di Bari, Studio Lorusso).



Lo Studio tra gli sponsor della 65^a Assemblea Generale Federagenti

Lo Studio ha partecipato alla sponsorizzazione della 65a Assemblea Generale di Federagenti, tenutasi a Trieste lo scorso 20 giugno. Clou dell'evento l'Assemblea pubblica tenutasi nella mattinata. Dopo i saluti istituzionali della Presidente della Regione Debora Serracchiani, del presidente di Federagenti Michele Pappalardo, del Presidente della Sezione F.V.G. di Federagenti Pietro Busan, del Sindaco di Trieste Roberto Cosolini, di Igor Dolenc, in rappresentanza della Provincia, e della Giampaolo Polichetti (Confitarma), Pasqualino Monti (Assoport), Mereo della Portuale di Trieste Marina Marcucci (Confetra), Felicio Regione Debora Monassi, Oscar Giannino Angrisano (Corpo delle Serracchiani, del Presidente di Federagenti tecnici: della relazione Cosimo Caliendo (MIT).

Propeller Bologna e Costa Concordia

Lo scorso 26 giugno, nella suggestiva cornice del Club Port of Bologna. su cui ha svolto una Circolo Ufficiali dell'Esercito L'incontro, moderato dal relazione l'Ing. Paolo di Bologna di Palazzo Prof. Avv. Stefano Zuna- Cremonini, in qualità di Grassi, si è tenuto il terzo incontro del ciclo "Le navi dell'Emilia", organizzato lizio, si è focalizzato sul tema "l'Emilia Romagna di Fagioli S.p.a.

ZUNARELLI

B&T INTERNATIONAL LAW FIRM
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Hanno collaborato alla stesura di questo notiziario:

SEDE DI SHANGHAI
00862151501952

SEDE DI BOLOGNA
0512750020

SEDE DI ROMA
0668210067

SEDE DI TRIESTE
0407600281

LE NOSTRE SEDI

BOLOGNA ROMA MILANO
TRIESTE TORINO PARMA
LA SPEZIA RAVENNA RIMINI
BARI PALERMO
SHANGHAI PEMBA MAPUTO

Abbiamo una pagina Web!

Ci trovate all'indirizzo:

www.studiozunarelli.com